



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/06/2012

=====

ADDI' 27/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA
PISANA 1301 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - FORTE

DELIBERAZIONE N. 310

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della l.r. 28 marzo 2012, n. 1, pubblicata sul BURL n. 14 del 14 aprile 2012.



310 27 GIU. 2012 *ra*

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

- VISTO l'articolo 127 della Costituzione;
- VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);
- VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;
- VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

PREMESSO che in data 11 giugno 2012 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 1, pubblicata sul BURL n. 14 del 14 aprile 2012 recante "Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità o tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari: Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.";

PREMESSO che il ricorso suddetto è stato depositato il 19 giugno 2012, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione;

CONSIDERATO che la legge regionale 28 marzo 2012, n. 1 ha esclusivamente la finalità di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso lo sviluppo di sistemi di qualità e tracciabilità degli stessi, attestati con l'istituzione di un marchio regionale collettivo di qualità, il quale non contiene alcun esplicito, implicito o potenziale riferimento ad una origine territoriale specifica e pertanto è pienamente conforme alla normativa europea e conseguentemente non appaiono fondati i rilievi posti a base dell'impugnativa governativa innanzi alla Corte Costituzionale;

CONSIDERATA altresì, per quanto sopra detto, la rilevanza della legge regionale in esame, al fine di garantire una compiuta tutela dei consumatori mediante la certificazione della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari assicurata dalla creazione di uno specifico marchio collettivo;

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A alla presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di prendere atto dei motivi a tutela della l.r. 1/2012 illustrati nell'allegato A alla presente deliberazione;



310 27 GIU. 2012 R

- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 9 e 10 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 1, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14 del 14 aprile 2012 recante "Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari: Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2.", dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 27 GIU. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 310 R
DEL 27 GIU 2012

ALLEGATO A

Legge regionale 28 marzo 2012, n. 1, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14 del 14 aprile 2012, avente ad oggetto: "Disposizioni per il sostegno dei sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari: Modifica alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2."

La legge regionale 1/2012, come si evince dall'articolo 1, comma 1, ha la finalità di assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari attraverso lo sviluppo di sistemi di qualità e tracciabilità degli stessi. Per tale finalità è istituito il marchio regionale collettivo di qualità.

Preliminarmente, si ricorda che la normativa europea ammette l'utilizzo di marchi volontari collettivi di qualità (orientamento confermato anche nel "Pacchetto qualità" adottato alla fine del 2010) purché vengano rispettate alcune condizioni tali da garantire la compatibilità del marchio volontario con le norme del Trattato che tutelano la libertà di concorrenza, restando esclusa la legittimità di qualsiasi restrizione o misura equivalente che ostacoli le importazioni ed esportazioni tra gli Stati membri.

La legge osservata si pone correttamente nel solco di tali orientamenti. Ed infatti, la disciplina contenuta nella legge regionale n. 1/2012:

- 1) si limita a istituire un marchio regionale che certifica solo la qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari da qualsiasi territorio essi provengano;
- 2) non contiene alcun esplicito, implicito o potenziale riferimento ad una origine specifica e, quindi, neanche a quella laziale;
- 3) permette a tutti gli operatori del settore, indipendentemente dal territorio di stabilimento, di fregiare i propri prodotti con il marchio collettivo di qualità, purché rispettino i relativi disciplinari.

Non si ravvisa, dunque, come la normativa regionale possa discriminare i prodotti provenienti da altre regioni rispetto a quelli del territorio laziale, riconoscendo a quest'ultimi una qualità superiore. La concessione del marchio, e quindi il diritto a fruire della denominazione di qualità, è subordinata unicamente al possesso delle caratteristiche intrinseche specificate nei relativi disciplinari. Il legislatore regionale, in definitiva, intende garantire la qualità di qualsiasi prodotto agricolo e agroalimentare, indipendentemente dal territorio di provenienza, attraverso la concessione di un marchio collettivo.

Tali conclusioni sembrano avvalorate anche dalla giurisprudenza. La Corte di Giustizia dell'Unione europea è intervenuta sulla questione dei marchi con sentenza del 5 novembre 2002 (Causa C-325/00), dichiarando non conforme al diritto europeo l'ipotesi di un marchio istituito da un'autorità pubblica e destinato solamente a prodotti realizzati in uno specifico ed esclusivo territorio, da imprese operanti nello stesso territorio. Emerge con chiarezza che, in detta sentenza, i rilievi mossi dalla Corte di Giustizia hanno ad oggetto una fattispecie completamente diversa da quella disciplinata dalla legge n. 1/2012, afferendo al legame evidente tra il marchio istituito e la provenienza territoriale: Si ribadisce, infatti, che il marchio regionale di qualità della Regione Lazio è concesso a tutti i prodotti agricoli e agroalimentari che rispettino i disciplinari, indipendentemente dalla loro origine territoriale.

Equalmente la Corte Costituzionale, recentemente intervenuta sulla materia con la sentenza n. 86/2012, ha dichiarato illegittime le norme di una legge della Regione Marche istitutive di un marchio destinato a promuovere i prodotti artigianali realizzati in quello specifico ambito territoriale, garantendone contestualmente una maggiore qualità. Il forte collegamento all'origine territoriale emerge con chiarezza anche dal nome del marchio "Marche Eccellenza Artigiana - MEA".

Ancora una volta, la diversità della legge regionale del Lazio n. 1/2012 rispetto a questa fattispecie è chiara: la legge citata non contiene alcun riferimento al territorio di provenienza dei prodotti agricoli e agroalimentari, né alcun riferimento esplicito, implicito o potenziale alla garanzia di una maggiore qualità dei soli prodotti provenienti dal territorio laziale.

Infine, a sostegno della legittimità costituzionale (ai sensi degli articoli 117, comma 1, e 120, comma 2) della legge regionale n. 1/2012 si può richiamare la legge della regione Marche, 10 dicembre 2003, n. 23, recante "Norme in materia di interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari". Con tale legge la regione Marche ha previsto e successivamente istituito con regolamento regionale un marchio di qualità collettivo denominato "QM - qualità garantita dalle Marche". Tale normativa, come quella della regione Lazio, non subordina la concessione del marchio alla provenienza dei prodotti da uno specifico territorio, bensì alla qualità intrinseca dei prodotti, da qualsiasi territorio essi provengano.

Si fa presente che la citata legge regionale n. 23/2003 della Regione Marche non è stata oggetto di impugnativa da parte del Governo.





A conclusione, si ritiene che la legge in esame non viola l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in quanto, non ostacolando la libera circolazione delle merci nel mercato interno, non contrasta con gli articoli 34 e 36 del TFUE; né tantomeno la legge in esame viola l'articolo 120, comma 1, della Costituzione in quanto non ostacola la libera circolazione delle merci all'interno del mercato nazionale. La legge regionale n. 1/2012 non induce "i consumatori"



elle
Giunta della Presidenza